

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione congiunta:

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214) (D'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri);

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (287) (D'iniziativa dei senatori Coppola ed altri);

« Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » (851):

PRESIDENTE	Pag. 532, 533, 536 e <i>passim</i>
AGRIMI	532, 533, 538 e <i>passim</i>
ARENA	534, 535, 536 e <i>passim</i>
COPPOLA	535, 541, 543 e <i>passim</i>
DE CAROLIS, relatore alla Commissione	534, 536 537 e <i>passim</i>
FILETTI	536, 537, 538 e <i>passim</i>
FOLLIERI	546, 548, 549
GATTO Eugenio	545

LISI	Pag. 532, 538
LUGNANO	544
MARIANI	533, 534, 540 e <i>passim</i>
MAROTTA	534, 538
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	532, 534, 535 e <i>passim</i>
PETRELLA	532, 533, 536 e <i>passim</i>
PETRONE	533, 551
SABADINI	547
VIVIANI	535, 536, 542 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 17,25.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214), d'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri;

2^a COMMISSIONE37° RESOCONTO STEN. (21² marzo 1973)

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (287), d'iniziativa dei senatori Coppola e altri;

« Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » (851)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione », d'iniziativa dei senatori De Matteis, Pieraccini, Cucinelli, Viviani, Lepre, Arnone, Albertini, Cipellini e Arfè; « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, numero 1 », d'iniziativa dei senatori Coppola, Follieri e Bartolomei; « Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori ».

Nella precedente seduta abbiamo approvato l'articolo 12 del disegno di legge numero 851, preso a base della discussione. Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 13, di cui do lettura.

Art. 13.

*(Conferimento della nomina
a seguito di concorso per esame)*

« I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso e ad essi sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione.

I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'articolo 7 con la stessa decorrenza.

La idoneità conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore ».

L I S I . Io propongo il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina dal giorno della pubblicazione della graduatoria e continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Alla idoneità conseguita nei concorsi per esame a magistrato di Cassazione non consegue alcun effetto giuridico od economico ».

Se dovesse suscitare perplessità, sono pronto a ritirarlo; ma ritengo che almeno la prima parte, che sostituirebbe il primo comma dell'articolo 13, potrebbe essere accettata, perchè serve per il mantenimento della sede.

P E T R E L L A . Ma ciò consegue di diritto proprio per questa legge.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In effetti la prima parte dell'emendamento è iterativa, poichè una disposizione è già contenuta nel provvedimento; mentre la seconda parte è ispirata ad un criterio assolutamente diverso da quelli considerati nel disegno di legge.

Pregherei quindi il senatore Lisi di ritirare l'emendamento proposto.

L I S I . Lo ritiro senz'altro.

A G R I M I . Nel primo comma dell'articolo 13 è contenuta una espressione che mi sembra un po' strana e di cui non so spiegarci la ragione. È detto, infatti, che i vincitori del concorso per esame conseguono la nomina « con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso »; non sarebbe meglio dire: « con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è indetto il concorso »? Propongo un emendamento formale in tal senso.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È la stessa cosa, anche se sarebbe meglio dire « con effetto » anzichè « con decorrenza ». Preghe-

2^a COMMISSIONE37° RESOCONTO STEN. (21² marzo 1973)

rei il senatore Agrimi di ritirare il suo emendamento, dato che la sostanza è identica.

A G R I M I . Allora lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

(Decorrenza delle nomine già conseguite)

Sono anticipate ai soli effetti giuridici, fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il senatore Viviani, insieme al collega Marotta, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Per i magistrati di cassazione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti della nomina a tale categoria sono anticipati di quattro anni e sei mesi, ferma restando la rispettiva collocazione nel ruolo di anzianità.

Per i magistrati di cassazione con funzioni direttive superiori, in servizio alla stessa data, gli effetti della nomina a tale categoria sono anticipati al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno ha compiuto otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione.

Per i magistrati che, in applicazione della norma di cui al primo comma, conseguono l'anzianità prevista dalla legge per la nomina a magistrato con funzioni direttive superiori, gli effetti della nomina a questa categoria sono anticipati al 1° gennaio dell'anno successivo all'ottavo da quello in cui ha preso data la nomina a magistrato di cassazione ».

P E T R E L L A . La prima parte dell'emendamento proposto dal collega Viviani

ha una certa qual rilevanza, perchè colma una lacuna effettiva di questo provvedimento; però non dovrebbe considerare soltanto i magistrati con funzioni direttive superiori, ma anche quelli che per effetto della presente legge si trovano nelle condizioni richieste per il conferimento delle funzioni direttive superiori. Cioè la decorrenza delle nomine già conseguite qui viene regolata per i soli magistrati di Cassazione, non però anche per quelli che hanno conseguito l'idoneità in virtù delle disposizioni ora vigenti.

P R E S I D E N T E . Anche il senatore Arena ha presentato un emendamento a questo articolo, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Le nomine a Magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono anticipate, ai soli effetti giuridici, al compimento del settennio di cui all'articolo 4 quelle a seguito di scrutinio e al 31 dicembre dell'anno di maturazione del triennio di cui all'articolo 12 quelle a seguito di concorso per esami ».

C'è poi un altro emendamento, presentato dai senatori Mariani e Filetti e tendente ad aggiungere all'articolo 14 il seguente comma:

« I magistrati di Cassazione che risultino nominati nella categoria da almeno 12 anni sono promossi alle funzioni direttive superiori con effetto dalla data di compimento degli otto anni nell'anzianità dalla nomina ».

P E T R O N E . Un'altra promozione!

M A R I A N I . Non si tratta di un'altra promozione: secondo l'emendamento del senatore Viviani la promozione si ha dopo otto anni, col mio emendamento invece i magistrati devono aspettare dodici anni. Io dico che chi è già da dodici anni nella categoria ha diritto alla promozione.

P E T R O N E . E quelli che compiranno successivamente i dodici anni di nomina nella categoria? Non possiamo fare due trattamenti diversi per chi è già e per chi sarà poi da dodici anni nella categoria.

M A R I A N I . Ma in futuro non ci saranno più magistrati che rimangono 12 anni nella categoria, perchè dopo entra in funzione questo provvedimento con il concorso e con il limite degli otto anni. È oggi che si ha una situazione di questo genere, per non esserci stati i concorsi e per non esserci state le promozioni: è questa la ragione per cui oggi ci sono dei magistrati con più di dodici anni di servizio come consiglieri di Cassazione. Poichè c'era il limite nelle nomine alle funzioni direttive, oggi vi sono molti magistrati di Cassazione che hanno più di dodici anni di permanenza in questo grado.

Quindi, il mio emendamento è una specie di disposizione transitoria, perchè una situazione del genere non si verificherà più.

M A R O T T A . A me pare che si crei una disparità di trattamento.

M A R I A N I . La disparità l'ha creata la legge Breganze, non permettendo di fare i concorsi. Rispetto a quelli giovani, i magistrati più anziani sono in effetti meno favoriti, perchè non hanno mai potuto fare nessun concorso e, pur essendo ottimi magistrati, sono rimasti per tanti anni nello stesso grado.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io vorrei che si procedesse con un certo ordine, perchè ho l'impressione che nell'ansia di presentare emendamenti si anticipano delle disposizioni che poi troveranno collocazione nelle sedi più opportune. Vedo che si presentano continuamente emendamenti; a me personalmente ne sono stati suggeriti non meno di duecento. Devo far notare, a questo proposito, che mentre alcuni emendamenti sono corrispondenti a situazioni concrete e quindi meritano tutta la nostra attenzione, altri invece sono soltanto il riflesso di situazioni personali, che non dovrebbero assolutamente essere prese in considerazione.

Per quanto riguarda l'emendamento Viviani, che si compone di tre commi, osservo che il primo comma non fa che ripetere sostanzialmente quanto già si legge nel testo pro-

posto dal Governo, cioè che l'unica innovazione, che del resto ritengo giusta, consiste nell'indicare il termine fisso di quattro anni e sei mesi; mentre il secondo e terzo comma sono già contenuti nell'articolo aggiuntivo 19-bis proposto dal senatore De Carolis, con l'unica differenza che il senatore Viviani quando parla di « effetti di nomina » intende parlare sia degli effetti economici che di quelli giuridici, il che ci impedisce di proseguire nell'esame dell'emendamento in quanto comporta un nuovo onere finanziario per il quale occorre il parere della Commissione competente, mentre molto opportunamente il senatore De Carolis parla solo di effetti giuridici. Per il motivo esposto invito la Commissione a procedere all'esame solo di quella parte dell'emendamento che si riferisce alla promozione a magistrato di Cassazione. Quella parte di emendamento che si riferisce agli uffici direttivi superiori la discuteremo quando esamineremo l'articolo 19-bis.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Se si accetta l'emendamento proposto dal senatore Viviani, bisogna aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « gli effetti », l'espressione: « giuridici ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Possiamo mantenere il testo del disegno di legge e limitarci a sopprimere le parole: « fino ad un massimo ».

A R E N A . Signor Presidente, io ho proposto un emendamento sostitutivo del primo comma con lo scopo di evitare che si creasse una confusione tra le due categorie di magistrati, cioè tra coloro che vengono promossi alla Cassazione per scrutinio e quelli che vengono promossi per promozione. Praticamente l'articolo 14 del disegno di legge al nostro esame si vogliono riportare le vecchie posizioni quesite alla nuova situazione. Ora è da tenere presente che la situazione per i magistrati promossi per concorso è diversa perchè dai cinque anni ora passano a tre anni, cioè a loro dobbiamo dare solo due anni, mentre ai magistrati promossi per scrutinio dobbiamo dare quattro anni e sei

2^a COMMISSIONE37° RESOCONTO STEN. (21² marzo 1973)

mesi; ecco il motivo per cui nell'articolo 14 si dice: « fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi ».

Le due situazioni, pertanto, sono distinte ed è quindi a questo momento della discussione che va letto l'emendamento che io ho proposto e che non fa altro che riportare al settennio conseguito dagli uni e al triennio conseguito dagli altri.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non avevo ancora espresso il mio giudizio sul suo emendamento anche perchè, contrariamente a lei, il Governo non ritiene opportuno fare una distinzione tra i magistrati di cassazione promossi per esame e quelli promossi per scrutinio, in quanto questa distinzione sconvolgerebbe notevolmente i ruoli così come sono stati formulati. Anzitutto il suo emendamento non prevede il massimo termine del 31 dicembre 1959 per la retrodatazione, indicazione indispensabile per evitare sconvolgimenti nei ruoli, e inoltre considera autonomamente le posizioni dei magistrati promossi per scrutinio e dei magistrati promossi per esame, cosa che determinerebbe una disparità tra le due categorie in quanto la prima potrebbe usufruire di una retrodatazione fino a quattro anni e sei mesi e la seconda solo di due anni.

A R E N A . Ma è giusto che sia così!

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritiene cosa di poco conto quella di sconvolgere tutta la collocazione in ruolo? Tra l'altro, questo inconveniente si verificherebbe nell'ambito della stessa categoria dei magistrati promossi per esame in quanto non tutti hanno affrontato e superato il concorso al compimento dell'anzianità minima richiesta, cioè cinque anni!

Per questi motivi, il Governo, pur avendo apprezzato le ragioni che hanno animato la sua proposta, di fronte allo sconvolgimento che si determinerebbe nei ruoli è costretto ad esprimere parere contrario.

C O P P O L A . Non ritiene che proprio per non determinare sconvolgimenti nella

collocazione in ruolo sia opportuno lasciare la dizione: « fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi »?

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Abbiamo detto, nel comma successivo, che « resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge ».

A R E N A . Quindi, se accettassimo la nuova formulazione dell'anticipazione fissa faremmo beneficiare (se questo è il criterio cui la Commissione intende ispirarsi, io vi aderisco senz'altro: sono stato tra i sostenitori del concorso senza limiti di tempo) i vincitori del concorso di un maggiore termine, cioè daremmo loro altri due anni e sei mesi. Questa è una domanda che pongo, perchè risulti chiaro dai nostri lavori quel è la volontà della Commissione, in questo caso interpretata dal rappresentante del Governo.

La seconda domanda che desidero porre è la seguente: nel caso in cui la volontà della Commissione non sia quella cui ho accennato poc'anzi, non ritenete sia meglio lasciare l'inciso: « fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi »? Ma in quest'ultimo caso secondo quale criterio si darà dal minimo di un giorno al massimo di quattro anni e sei mesi?

V I V I A N I . Secondo la collocazione in ruolo...

A R E N A . Secondo la data in cui sono stati collocati in ruolo! Ecco il motivo per cui ritorno al mio emendamento e il motivo per cui ho posto questa domanda! O stabiliamo quattro anni e sei mesi per tutti oppure dobbiamo precisare come si farà ad andare da un giorno a quattro anni e sei mesi.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È appunto quello che io sostengo: stabiliamo quattro anni e sei mesi per tutti!

A R E N A . In tal caso resta inteso che arrivati alla Cassazione, sia per scrutinio sia

2^a COMMISSIONE37° RESOCONTO STEN. (21^o marzo 1973)

per concorso, i magistrati beneficiano tutti di quattro anni e sei mesi.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Manteniamo il testo governativo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con la soppressione dell'inciso: « fino ad un massimo ».

VIVIANI. In questo modo toglierete a qualcuno quattro anni e sei mesi! A mio avviso, bisognerebbe sopprimere anche l'inciso: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1959 ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non togliamo niente a nessuno: l'inciso occorre per evitare che ci possano essere casi che vadano oltre questa data, cioè che possano usufruire magistrati che devono raggiungere ancora gli undici anni.

ARENA. Ritiro il mio emendamento però chiedo che sia messo a verbale che lo ritiro in quanto la nuova formulazione, per dichiarazione del rappresentante del Governo, comprende i magistrati nominati alla Cassazione, vuoi per scrutinio, vuoi per concorso.

VIVIANI. Anch'io ritiro il mio emendamento.

FILETTI. Ritiriamo il nostro emendamento e lo ripresenteremo quando si discuterà sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Viviani tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « fino ad un massimo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 15.

(Collocamento nel ruolo di anzianità)

Coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Arena un emendamento tendente ad aggiungere in fine il seguente comma:

« L'ordine di collocazione nel ruolo determina ad ogni effetto l'anzianità ».

ARENA. La dizione da me proposta è esattamente contenuta in un disegno di legge, non so se in quello presentato dal senatore De Matteis oppure in quello presentato dal senatore Coppola. Per quanto possa apparire superfluo, riterrei opportuno confermare quel principio.

PETRELLA. È superfluo.

ARENA. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiaro che l'emendamento è del tutto superfluo, perchè il principio generale contenuto nella legge che regola il pubblico impiego stabilisce che l'anzianità è sempre determinata dall'ordine di collocazione nel ruolo.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento.

ARENA. Dopo le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 16.

(Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità)

Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, nel primo quadrimestre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità predetta.

Il senatore Viviani ha presentato un emendamento, tendente a sostituire le parole « nel primo quadrimestre di ogni anno », con le altre: « entro il 31 dicembre di ogni anno ».

Il senatore Arena ha presentato un altro emendamento, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Nella prima applicazione della presente legge la valutazione di cui sopra sarà effettuata nel dicembre ».

A R E N A . Razioni di giustizia hanno suggerito al senatore Viviani e a me stesso di proporre questi due emendamenti che presentano soltanto una differenza di carattere formale. Infatti, l'emendamento del senatore Viviani prevede che la valutazione debba avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno; il mio emendamento, invece, prevede che debba avvenire nel dicembre nella prima applicazione della presente legge; vedremo, poi, quale soluzione dovremo adottare.

Parlavo di ragioni di giustizia e mi riferivo ad una categoria di magistrati, esattamente quelli della classe del 1904, che verrebbero ad essere esclusi dalla prima valutazione, se si considera che siamo già al 21 marzo e che il 30 aprile, nella migliore delle ipotesi, questa legge non sarà ancora operante. Ecco perchè raccomando di approvare l'uno o l'altro emendamento.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Il relatore non è contrario alla sostanza degli emendamenti.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole ai due emendamenti, ma preferisce la soluzione proposta dal senatore Viviani. In effetti appare opportuna la modifica all'articolo 16, nel senso che il Consiglio superiore della magistratura possa procedere agli adempimenti previsti in qualsiasi periodo dell'anno (naturalmente sempre tenendo conto della situazione del ruolo del personale), perchè, come ha giustamente osservato il senatore Arena, in base all'attuale formulazione escluderemmo già una categoria di magistrati dalla prima valutazione.

F I L E T T I . Mi sembra che invece si debba dire « nell'ultimo quadrimestre di ogni anno », perchè se facciamo riferimento al raggiungimento, nell'atmosfera di una determinata anzianità, di otto anni ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, può succedere che il Consiglio superiore si pronunci prima del compimento dell'ottavo anno e che nell'intervallo tra il pronunciamento e il compimento dell'ottavo anno si verifichino dei fatti che possono incidere sulla dichiarazione di idoneità.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma qui si dice « che raggiungono nell'anno stesso »; quindi è chiaro che l'ultimo quadrimestre si riferisce sempre allo stesso anno.

A R E N A . Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento e mi associo a quello presentato dal senatore Viviani.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Viviani, tendente a sostituire le parole « nel primo quadrimestre di ogni anno » con le altre: « entro il 31 dicembre di ogni anno ».

(È approvato).

2^a COMMISSIONE37° RESOCONTO STEN. (21² marzo 1973)

Metto ai voti l'articolo 16, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 17.

(Decorrenza della nomina
alle funzioni direttive superiori)

I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

A G R I M I . A titolo personale mi dichiaro contrario a questo articolo e a quello successivo, quindi all'introduzione di un ruolo aperto per le funzioni direttive superiori, perchè ritengo che questo sia un'esagerazione e potrebbe costituire un precedente pericoloso per l'amministrazione. Che sia data l'idoneità d'accordo, ma la nomina dovrà avvenire sempre in base alle vacanze che si creeranno.

Mi permetto, pertanto, di proporre un emendamento inteso a sostituire gli articoli 17 e 18 con il seguente nuovo testo:

« I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore ».

L I S I . Il principio vale anche agli effetti economici?

A G R I M I . Certamente!

F I L E T T I . In relazione a quanto ha detto il collega Agrimi, rilevo che la norma di cui all'articolo 17 sarebbe suggerita dalla considerazione che l'attribuzione di un incarico direttivo nell'ambito della stessa qualifica non costituisce autonoma funzione. Quindi non si giustificerebbe la permanenza di un ruolo chiuso.

Ma se noi accettiamo questa norma, dobbiamo a mio avviso prevederne un'altra. In

sostanza, io non sono contrario all'articolo 17 così com'è, ma mi permetto di proporre un articolo 17-bis del seguente tenore:

« L'ufficio di presidente aggiunto della Cassazione ed equiparati è conferito a ruolo aperto ai magistrati di cassazione che abbiano esercitato le funzioni direttive superiori per cinque anni ».

L I S I . Comprendo i motivi che ispirano l'emendamento proposto dal senatore Agrimi, però mi sembra che sopprimere gli articoli 17 e 18 significherebbe sovvertire lo spirito della legge. Ecco perchè sono contrario.

A R E N A . Mi associo senz'altro all'emendamento proposto dal senatore Agrimi. Vorrei soltanto sapere se non esiste già qualche norma consimile, perchè sono a conoscenza di magistrati, ad esempio, che esercitano le funzioni di pretori ma hanno qualifiche superiori.

M A R O T T A . Sono per il mantenimento del testo così com'è. Esistono attualmente molti presidenti di tribunali che continuano ad esercitare le precedenti funzioni avendo il grado superiore ed il relativo beneficio economico. Accogliendo, quindi, l'emendamento del senatore Agrimi creeremmo una disparità.

A R E N A . Avevo chiesto se non esiste già una norma consimile a quella degli articoli 17 e 18.

A G R I M I . Il ruolo aperto esiste fino al grado di magistrato di Cassazione; ora lo si vuole estendere fino a presidente di sezione ed io sono contrario.

A R E N A . Allora confermo la mia adesione all'emendamento del senatore Agrimi.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Sono contrario agli emendamenti e favorevole al testo proposto dal Governo.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il senatore Agrimi ha fatto una osservazione che io

apprezzo in tutta la sua interezza anche perchè mi pare che scaturisca da un nobile impulso di coscienza. Vorrei, però, fare osservare che il principio contro cui egli si erige è stato già accettato, sia pure nei gradi inferiori, con la nomina dei consiglieri d'Appello e dei consiglieri di Cassazione. Va bene che in questo caso la responsabilità è più grave, più profonda, più incisiva, ma le devo fare osservare, senatore Agrimi, che una cosa è il conferimento del grado di Cassazione e delle funzioni anche di Cassazione, una cosa invece è assegnare un magistrato ad un posto direttivo superiore, ad un ufficio direttivo superiore. La preoccupazione che giustamente la anima sarà tenuta presente dal Consiglio superiore al momento in cui dovrà destinare a quell'ufficio direttivo superiore quel determinato magistrato; infatti, la destinazione all'ufficio direttivo superiore non avviene automaticamente. Prima di tutto, con decorrenza dei termini, viene assegnato il grado terzo — chiamiamolo così — poi per andare a fare il primo presidente della Corte di appello è necessaria un'altra valutazione da parte del Consiglio superiore, il quale naturalmente avrà le sue stesse preoccupazioni, senatore Agrimi. Ecco perchè io non comprendo bene la sua contrarietà, a questo punto così come è stata manifestata; posso comprenderla in linea generale, ma non in linea specifica perchè, ripeto tutte le volte che si tratta di attribuire un ufficio direttivo superiore il Consiglio superiore della magistratura sa che a quel determinato ufficio deve assegnare quel determinato magistrato. Il che significa che in quel momento sarà fatta anche una particolare valutazione. Questo è il principio generale a cui noi abbiamo acceduto.

Sono nettamente contrario all'emendamento presentato dal senatore Filetti, perchè con esso si corre veramente il rischio di fare una specie di moltiplicazione nei gradi secondi. Abbiamo fatto uno sforzo fino al grado terzo, non possiamo passare al grado secondo per arrivare anche al primo; mi sembra che si esagererebbe e proprio per evitare ciò io sarei favorevole allo sbarramento al terzo grado. Inoltre, tale emendamento non può essere accettato per le consuete ragioni di co-

pertura finanziaria che non è prevista nel disegno di legge.

Assicurando ancora una volta al senatore Agrimi che le sue preoccupazioni saranno tenute per legge presenti dal Consiglio superiore della Magistratura, dichiaro che il Governo è contrario all'emendamento del senatore Agrimi e a quello del senatore Filetti.

P R E S I D E N T E . I senatori Agrimi e Arena hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo degli articoli 17 e 18:

« I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono accedere a dette funzioni per difetto di vacanze continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore ».

A tale emendamento sono contrari il relatore e il Governo.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

Dopo l'articolo 17 i senatori Filetti e Mariani propongono di inserire un articolo 17-bis del seguente tenore:

« L'ufficio di presidente aggiunto della Cassazione e dequiparati è conferito a ruolo aperto ai magistrati di Cassazione che abbiano esercitato le funzioni direttive superiori per cinque anni ».

Dichiaro tale emendamento improponibile ai sensi dell'articolo 41, quinto comma e dell'articolo 42, primo comma del Regolamento.

Art. 18.

(Permanenza nelle precedenti funzioni)

I magistrati che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.

(È approvato).

Art. 19.

(*Conferimento degli uffici direttivi superiori*)

Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, e riservando annualmente tre posti ai magistrati con funzioni direttive superiori che hanno conseguito la nomina a magistrato di Cassazione quali vincitori del concorso per esame.

PETRELLA. Desidero fare osservare che in questo disegno di legge esiste una lacuna riguardante i magistrati di Cassazione che hanno già conseguito l'idoneità alle funzioni direttive superiori e che si trovano, con l'entrata in vigore della presente legge, in una condizione peggiore rispetto ai nuovi magistrati. Per le nomine in Cassazione abbiamo previsto all'articolo 14, approvato con diversi emendamenti, un certo regime transitorio. Io non presento nessun emendamento, mi limito a prospettare la situazione di detti magistrati per chiedere da quando decorre la loro idoneità; dall'entrata in vigore della legge o dal 1° gennaio dell'anno successivo? Il problema va dipanato in qualche modo, onde evitare una disparità di trattamento ai fini giuridici ed economici.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'osservazione è certamente giusta, ma mi pare che sia più pertinente la necessità di una regolamentazione per quanto riguarda il passaggio in Cassazione che non per quanto riguarda il passaggio negli uffici direttivi superiori. Occorrerebbe un po' di tempo per studiare

una formulazione in analogia a quanto abbiamo fatto con l'articolo 14.

PETRELLA. Si potrebbe trarre esempio dall'articolo 17, cioè dire che si consegue ogni effetto giuridico ed economico con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione di idoneità.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che quanto lei propone alla nostra attenzione sia preso in esame dall'articolo 19-bis proposto dal relatore.

PETRELLA. No, quell'emendamento tratta delle nomine agli uffici direttivi superiori, l'idoneità agli uffici direttivi superiori è un'altra cosa. Comunque possiamo prendere spunto da quell'emendamento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Va bene, quando arriveremo a quel punto rivedremo il problema.

MARIANI. Io propongo l'abolizione del secondo comma dell'articolo 19.

PETRELLA. Anche io ho presentato un emendamento analogo al secondo comma, però ho proposto anche un emendamento al primo comma: la norma stabilisce che il conferimento degli uffici direttivi di presidente di Sezione o di Cassazione, avvocato generale, eccetera, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 185, con deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura. La parte della norma che per me dovrebbe essere modificata, e ne spiegherò subito le ragioni, è la seguente: « ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, numero 185 ». Tale norma stabilisce che la nomina agli uffici direttivi avviene di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della Magistratura. Ritengo che questa disposizione sia affetta di incostituzionalità perchè spetta per Costituzione al solo Consiglio superiore della Magistratura

provvedere alle promozioni, al conferimento degli uffici direttivi e di altre funzioni, alla assunzione in carriera e alla disciplina che riguarda i magistrati. La norma sul concerto tra due organi che sono costituzionalmente distinti viola profondamente lo spirito della nostra Costituzione che vuole appunto distinta la funzione del Ministro di grazia e giustizia da quella deliberante del Consiglio superiore della Magistratura. Sia, però, ben chiaro che non vi deve essere disinteresse da parte del Ministero per l'attività svolta dal Consiglio superiore della Magistratura o dalla Magistratura; il Ministero ha certamente un potere di vigilanza e può intraprendere l'azione disciplinare contro ogni singolo magistrato; può informarsi sull'attività di ogni singolo magistrato, ma non può instaurare con il Consiglio superiore un concerto per la nomina sia dell'uditore giudiziario, sia del presidente della Cassazione, sia di una qualsiasi delle persone investite di gerarchia nell'ambito della Magistratura, perchè tale concerto verrebbe di diritto, oltre che di fatto, a limitare una prerogativa sovrana del Consiglio superiore della Magistratura, quindi verrebbe ad incidere profondamente in quella che è la naturale essenza del sistema costituzionale della Magistratura. Quindi, io proporrei di sopprimere le parole « ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 185 », sostituendole con le altre « tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia ». Il Ministro di grazia e giustizia vigili ed esprima pure la sua opinione, ma la sua opinione non deve essere determinante, perchè ciò viola uno dei precetti fondamentali della nostra Carta costituzionale.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. In questo modo andiamo a modificare la legge n. 1 del 1958.

P E T R E L L A . Noi stiamo proprio incidendo su tale materia in maniera totale, trasformando il sistema delle promozioni in Cassazione e del conferimento degli uffici direttivi. Mi sembra dunque che questa sia la giusta *sedes materiae*.

Ora, è giusto che chi delibera in proposito sia il Consiglio superiore della Magistratura,

che ne ha già la competenza esclusiva, così come è giusto che il potere di vigilanza spetti al Ministro. Non è giusta invece l'ingerenza diretta nella nomina agli uffici direttivi.

C O P P O L A . L'osservazione base del collega Petrella ed il suo emendamento ci hanno effettivamente lasciati un po' perplessi, soprattutto per il riflesso costituzionale cui egli faceva riferimento. La legge 24 marzo 1958, n. 1, contiene in effetti l'intervento del Ministro di grazia e giustizia nel conferimento degli uffici direttivi entro limiti ben precisi, poichè tale conferimento avviene sempre ad opera del Consiglio superiore della Magistratura. L'articolo 11 stabilisce infatti:

« Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Consiglio superiore delibera su richiesta del Ministro di grazia e giustizia », per cui, fino a questo punto, il Ministro ha un potere d'iniziativa per la parte relativa al n. 1 dell'articolo 10. L'articolo prosegue così nel secondo comma: « Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia ». Quindi il Ministro ha anche una possibilità di avanzare eventuali osservazioni per le materie indicate nei numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo 10. Ora la parte sulla quale richiamava la nostra attenzione il collega Petrella riguarda proprio il conferimento degli uffici direttivi, ed in proposito il terzo comma dell'articolo 11 così si esprime: « Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro di grazia e giustizia, di una Commissione formata da tre dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati e uno eletto dal Parlamento ».

In effetti, però, chi delibera è la suddetta Commissione, formata da tre componenti del Consiglio superiore della Magistratura, di cui due eletti dai magistrati ed uno dal Parlamento. È vero che il concerto si riferisce alla proposta, ma in realtà, ripeto, la deliberazione viene assunta dalla Commissione.

P E T R E L L A . La questione va chiarita su base interpretativa, ed io debbo es-

sere più preciso al riguardo perchè in effetti la norma è stata sempre interpretata nel senso che se non si forma il concerto tra il Ministro e la Commissione del Consiglio superiore della Magistratura il Consiglio non può procedere alla nomina dei titolari degli uffici direttivi. Infatti non a caso, nel secondo comma dell'articolo 11 si dice: «...tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia», mentre nel terzo comma si prevede tutta una procedura speciale; e non sarebbe stato il caso di parlare di concerto o altro se il Ministro non avesse avuto che una facoltà di proposta o quella di avanzare osservazioni.

È così, purtroppo, che le cose sono andate avanti fino adesso. La materia è evidentemente sfuggita all'esame della Corte costituzionale e non si è mai eccepito nulla in proposito perchè è difficile poter praticamente eccepire l'incostituzionalità in questo campo. Però il Parlamento deve tener conto della Costituzione repubblicana, essendo essa vincolante anche per noi. Quello che dovrebbe essere un concerto sulla proposta fa in realtà entrare il Ministro nella deliberazione, con una sorta di veto che eserciterà sol che non voglia giungere al concerto sui nomi indicati dalla Commissione.

Sostengo pertanto che la norma, così come è formulata nella legge 24 marzo 1958, n. 1, e ripetuta nel testo oggi in esame, è affetta da incostituzionalità, per cui va abrogata.

V I V I A N I . Mi sembra che semmai l'incostituzionalità sarebbe nell'attuazione di quella interpretazione, non nella legge, poichè questa riferisce il concerto soltanto alla proposta di conferimento degli uffici direttivi e noi non possiamo e non dobbiamo toccarla, per una serie di motivi.

In primo luogo, la parola e lo spirito della legge stessa sono chiari, anche se per disavventura — e a me non consta — ad essa fosse stata data un'interpretazione errata. In secondo luogo, si tratta di una legge che è in vigore dal 1958 senza aver mai dato luogo ad applicazioni distorte.

P E T R E L L A . Ha dato luogo anche a notevoli controversie.

V I V I A N I . Ma si sono risolte nel senso giusto.

In terzo luogo, parliamoci chiaro, esiste un motivo di opportunità. Abbiamo voluto l'indipendenza della Magistratura, ed io non so quanto ciò sia stato utile; ma certo non è utile allargare il principio, perchè il comportamento di tutti i giorni dei magistrati dimostra una tendenza alla prevaricazione che lo Stato deve controllare.

Per quello che mi riguarda, quindi, sono contrario all'emendamento proposto dal collega Petrella.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il senatore Petrella ha sollevato con molta intelligenza una questione particolarmente importante, cercando di far entrare di contrabbando — uso questa espressione nel senso migliore — in un provvedimento riguardante tutt'altra materia la soluzione di un quesito che ha interessato il mondo del diritto per parecchio tempo.

Io debbo intanto far osservare che, accogliendo l'emendamento proposto dal senatore Petrella al primo comma dell'articolo 19 si verrebbe a creare una situazione di disparità poichè l'innovazione riguarderebbe solo gli uffici direttivi superiori, mentre il noto concerto deve avvenire per tutti gli uffici direttivi e non solo per quelli superiori. Ma, a parte quanto è stato qui opportunamente fatto rilevare circa la costituzionalità della norma del 1958, che non è stata mai posta in dubbio, e gli inconvenienti che, ad onor del vero, non si sono mai verificati, il senatore Petrella prospetta il pericolo che il Ministro eserciti una specie di diritto di veto sulle proposte. Ora il fatto è che questa « ultima spiaggia » nella quale è stato relegato il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda i magistrati è stata prevista in relazione a quella responsabilità generale sull'amministrazione della giustizia che, pur salvando in pieno l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura, in qualche occasione deve pur portare ad esprimere qualche riserva su qualche magistrato il quale presenti determinate caratteristiche. E di tale posizione, del resto, il Ministro risponde di fronte al Parlamen-

2^a COMMISSIONE37° RESOCONTO STEN. (21² marzo 1973)

to, mentre il Consiglio superiore non risponde dinanzi a nessuno.

Ora vogliamo sottrargli anche tale opportunità? Sarebbe veramente troppo.

Comunque la materia va approfondita, sono d'accordo. Non mi sembra però, ripeto, che questa sia la sede adatta per porre un problema di tale gravità e, soprattutto, parlo solo per determinati gradi e non per altri. Ecco perchè sono nettamente contrario all'emendamento proposto dal senatore Petrella al primo comma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma proposto dal senatore Petrella.

(Non è approvato).

Il senatore Petrella ha poi proposto il seguente emendamento: nel secondo comma sopprimere le parole da « e riservando annualmente tre posti » sino alla fine del comma stesso.

P E T R E L L A . La norma non ha ragione di essere, tenuto conto del fatto che la selezione mediante concorso che qui si è voluta mantenere, sia pure temporaneamente, bene potrebbe servire per selezionare magistrati di cultura superiore, anche se io nutro molte riserve al riguardo; ma ben difficilmente può invece prestarsi alla selezione di magistrati cui siano conferiti posti direttivi, e spesso in importanti Corti d'appello, i quali hanno comunque governo di personale e debbono quindi avere qualità diverse da quelle del puro studioso teorico del diritto.

La riserva di posti, dunque, non si spiega, ed anzi massima dovrebbe essere in questo caso l'attitudine di scelta del Consiglio superiore della magistratura. Non è vero, tengo a ripeterlo, che chi è in possesso di una cultura giuridica superiore sia in grado di dirigere effettivamente un ufficio giudiziario di notevole importanza, che richiede capacità di organizzazione e grande equilibrio nei rapporti umani, oltre ad altre qualità specifiche che il concorso, indubbiamente, non è atto a selezionare.

C O P P O L A . Onorevole Presidente, com'è noto noi siamo stati tra quelli che non ritenevano di dover accedere, almeno in una fase iniziale, alla proposta di mantenimento del concorso per un periodo di cinque anni. Abbiamo pertanto svolto una certa battaglia, che poi si è chiusa con una formula di compromesso che parlava di concorsi indetti « annualmente fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e, in ogni caso, non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Le considerazioni a base di questa nostra posizione erano che un mantenimento permanente del concorso avrebbe snaturato la legge, la quale ha una sua impostazione logica che si può condividere o meno, però noi abbiamo detto che tutto ciò doveva riguardare soprattutto le prospettive future e abbiamo avuto delle considerazioni per coloro che si erano già preparati al concorso; in questo senso non abbiamo voluto precludere la possibilità di soddisfare talune legittime aspirazioni. Adesso la riserva dei tre posti per il conferimento agli uffici direttivi superiori è effettivamente eccessiva, perchè si dice che questo comporterebbe, per un periodo di tempo piuttosto notevole, il blocco di determinate persone, di cui si conoscono i nomi, agli uffici direttivi superiori e non consentirebbe uno svolgimento articolato e, in certo senso, anche anonimo, per chi matura determinate condizioni di anzianità. Noi dobbiamo avere le idee chiare e per questo richiamo l'attenzione del senatore Petrella che, sulla specifica materia, ha indubbiamente una conoscenza maggiore della nostra. Innanzitutto bisogna tener conto del fatto che il ruolo degli uffici direttivi superiori, nel suo complesso, raggiunge i 115 posti. Inoltre bisogna tener presente che nel periodo in cui c'è stata la possibilità di fare il concorso — cioè dal 1963 ad oggi — i vincitori per il concorso alla Cassazione, fino a questo momento, sono stati 31. Abbiamo approvato, in precedenza, un emendamento che permette i concorsi ancora per quattro anni, pertanto — prevedendo la stessa media di vincitori — potremo arrivare ad un numero di posti coperti inferiore a 50. Ora vorrei permettermi di far presente che, sia per il numero che conoscia-

mo, sia per il ruolo degli uffici direttivi, che si aggira intorno ai 115 posti, sia per un doveroso rispetto di chi, all'oscuro di questa norma che interviene soltanto oggi, si è preparato ai concorsi, non possiamo non considerare certe posizioni pregresse. Per cui vorrei rivolgere questo invito alla Commissione: se si ritiene eccessiva la riserva di tre posti — così come previsto dal disegno di legge governativo — si potrebbe ridurla, però un riconoscimento a coloro che hanno fatto il concorso in epoca diversa io credo che sia possibile.

PETRELLA. Il ragionamento non si pone nemmeno, perchè a coloro che hanno partecipato all'esame per la Cassazione noi non impediamo di concorrere per gli uffici direttivi a parità di condizioni con tutti gli altri; anzi, se hanno doti per esercitare tali uffici, saranno essi prescelti e anche in numero maggiore di quanto previsto da questo disegno di legge. Ma chi va negli uffici direttivi superiori non è che acquista un qualcosa di più o che perda una facoltà che ha già acquisito; con questa norma, invece, si attribuisce un ulteriore vantaggio che quelli non si aspettavano assolutamente. Dirò di più: io ho portato finora soltanto argomenti tecnici e logici per dire che la normativa, così impostata, ha i caratteri della non perfetta congruità, anzi direi dell'arbitrarietà; però c'è un motivo politico più profondo. Tutti questi posti direttivi superiori riservati a persone di cui già conosciamo la fotografia rappresentano un problema politico estremamente grave, non certo effimero. Si tratta di una cosa sulla quale vorrei richiamare l'attenzione e la riflessione dei colleghi in base alle argomentazioni testè svolte proprio dal senatore Coppola, e cioè che sappiamo già chi sono queste persone e quale sorte noi vogliamo loro riservare. E allora spiegatemi se è equo predeterminare in una legge chi deve andare a coprire il posto di procuratore generale in importanti sedi giudiziarie, chi deve andare a ricoprire il posto di presidente di sezione della Suprema corte, cioè coloro che per legge vogliono essere chiaramente favoriti. Abolendo l'ultimo comma non si riserva una posizione deteriore ai

concorristi, bensì una posizione che essi già hanno, una parità di posizione con tutti coloro che raggiungono il grado di consigliere di Cassazione e svolgono il relativo periodo di funzioni nell'esercizio delle funzioni di legittimità o altre giurisdizionali; ma quando si tratterà della valutazione all'attitudine alle funzioni direttive e superiori, verranno in discussione altre qualità che sono rappresentate non solo dalla cultura giuridica, ma anche dalla capacità organizzativa e che, soprattutto, non sono rappresentate dalla fotografia di 50 personaggi ben noti.

LUGNANO. Una domanda all'onorevole Pennacchini: è ancora valida l'offerta generosa fatta dal Governo nella passata seduta a proposito di questo articolo? Lei disse, onorevole Sottosegretario rivolgendosi a me in modo particolare: « Io questo articolo ve lo regalo ». Ebbene la domanda è: fu quella un'offerta... a « ruota libera », oppure è ancora valida? In questo caso, ora staremmo a discutere inutilmente. Se così è, l'argomento è definitivamente chiuso, anche perchè quanto detto dal senatore Petrella non può trovare nessuna argomentazione contraria.

AGRIMI. Signor Presidente, ho già manifestato in più occasioni la mia posizione, non proprio entusiasta, nei confronti di questo disegno di legge, nel quale si nascondono alcune riserve non troppo simpatiche, che si rivelarono — anche se parzialmente — quando votammo ed approvammo l'emendamento presentato dal collega Coppola, tendente a sopprimere l'ultima parte dell'articolo 1, n. 1.

Questo disegno di legge prevede, infatti, una distribuzione generosa di vantaggi economici, mediante aperture di ruoli e possibilità di avanzamento senza limiti, ma sottilmente trattiene nelle mani di una piccola parte di coloro che hanno, appunto, le « mano in pasta » la possibilità di interferenze particolaristiche. Nell'esame dell'articolo 1 mi opposi alla disposizione che per la valutazione delle capacità tecnico-professionali poneva un « particolare riguardo alle funzioni da esercitare »; mi opposi a tale di-

zione perchè era un evidente strumento per poter operare alcune discriminazioni di tipo personale. Allo stesso modo, non c'è alcuna ragione, nel momento in cui — a mio giudizio non bene — si è aperta la porta a promozioni ed avanzamenti generalizzati e tutti vengono praticamente portati alla qualifica di magistrato di Cassazione, lasciando solo una disposizione transitoria che concerne la promozione per esame, non c'è alcuna ragione, dicevo, per la riserva stabilita nell'articolo 19. L'articolo 19 non deve e non vuole essere una disposizione transitoria: esso, infatti, disciplina in via generale il conferimento degli incarichi direttivi. Inserire, perciò, una disposizione con una riserva del genere, legata ad un fatto transitorio, significa effettivamente predisporre lo strumento per poter prevedere fin d'ora chi saranno quelli che, nel giro dei prossimi anni, saranno insediati in quei posti. Ho l'impressione — e lo ripeto — che questo provvedimento non farà bene alla Magistratura perchè eliminerà la possibilità di una severa selezione, non spingerà certo ad una maggiore diligenza tanto a magistrato di cassazione si arriva sempre! Ciò non gioverà, certo, ai giovani magistrati i quali non avranno spinte specifiche a studiare, in presenza di uno stipendio, che per un pubblico funzionario di prima nomina è abbastanza cospicuo, e di una carriera che — sotto il profilo economico — è assicurata per tutti fino a magistrato di Cassazione; e, purtroppo, di fatto — nonostante il mio quasi isolato voto contrario — anche fino a Presidente di sezione della Cassazione. Abbiamo eliminato una spinta importante e forse insostituibile per la selezione, la disciplina, lo studio: coloro che ciò hanno stabilito bisogna che ingoino, ora, le conseguenze. Esse sono che tutti possono ormai accedere con assoluta parità, senza preferenze, a tutti gli incarichi. Non si può, dopo aver largheggiato, a mio giudizio inopportuno, nella prima parte, stabilire che, per i prossimi anni le scelte saranno limitate, in base all'ultima parte dell'articolo 19. No, assolutamente no: bisogna assumersi la responsabilità di stringere i freni, oppure, quando si allargano, non avere l'asso nella manica per quel che riguarda se stessi o i propri amici.

Sia detto con molta chiarezza: si tratta di un disegno di legge che io vedo approvare a malincuore, ma dal momento in cui certe premesse si pongono con notevole pregiudizio, a mio avviso, per la Magistratura, in futuro, non dobbiamo stabilire, per oggi, il tornaconto calcolato di pochi. Sono, pertanto, favorevole all'emendamento del senatore Petrella.

G A T T O E U G E N I O . Prendo la parola soltanto per dire che mi associo pienamente alle dichiarazioni del collega Agrimi.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Vorrei chiarire un punto sia al senatore Agrimi che al senatore Gatto. La riserva dei tre posti, secondo il calcolo degli avvicendamenti, è una riserva che riguarderebbe un quarto dei posti che vengono resi disponibili annualmente. Con la proposta del senatore Coppola, addirittura scenderemmo ad un sesto. Per cui il relatore è favorevole alla proposta del senatore Coppola e proporrebbe una migliore formulazione del secondo comma, recependo il suggerimento del collega Coppola di ridurre i posti riservati. La formulazione del secondo comma, pertanto, è la seguente: « Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti vacanti, su domanda degli interessati o per ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo e riservando annualmente due posti ai magistrati con funzioni direttive superiori che hanno conseguito la nomina a magistrato di Cassazione a seguito di concorso per esami ».

M A R I A N I . Noi siamo d'accordo con il collega Agrimi.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io mi rifaccio alle dichiarazioni che feci a proposito dell'articolo 11, relativo ai concorsi per esami, quando, con molta generosità, « regalai » al senatore Lugnano il secondo comma dell'articolo 19; regalo che io confermo in questo momento. Fin da allora feci presente (e credevo di essere stato compreso) che il secondo comma dell'articolo 19 praticamente non riservava un bel nulla ai vincitori del

concorso per esame, in quanto il primo comma consentiva al Consiglio superiore di coprire tutti i posti sulla base delle domande e dei trasferimenti di ufficio; quindi, quei tre posti saebbero rimasti liberi soltanto nel caso che non vi fosse stata alcuna domanda o alcun trasferimento d'ufficio per ricoprire gli uffici direttivi superiori. Il testo della legge dice questo; tant'è che, a riprova di quanto affermo, nel secondo comma, prima della parola « vacanti », c'è il participio passato « rimasti »: il che vuol dire che si attribuiscono quei tre posti — che hanno fatto gridare allo scandalo, al lassismo, alla generosità — a nessuno!

Perciò, il secondo comma, così com'era formulato, io lo regalo; mentre sono estremamente favorevole all'emendamento del senatore De Carolis, proprio per quanto è stato dichiarato fin qua e per quei principi che ostacolano il famoso appiattimento, di cui ci siamo tutti riempiti la bocca, e in considerazione del fatto che è esattissimo quello che dice il senatore De Carolis, e cioè che la media di questi posti che si conferiscono è di circa 12 all'anno. Non si tratta, dunque, di un provvedimento-fotografia, di un provvedimento preferenziale. Sono perciò d'accordo sull'abolizione della parola « rimasti », come proposto dal relatore De Carolis col suo emendamento, il quale, limitando a due i posti da riservare (il che rappresenta un sesto dei posti disponibili), consente un certo equilibrio generale.

Qualora però la Commissione, dopo le considerazioni del senatore Agrimi, dovesse essere di diverso avviso, il Governo non si strapperà certamente le vesti.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Petrella al secondo comma, tendente a sopprimere le parole da « e riservando annualmente tre posti » sino alla fine.

(È approvato).

L'emendamento del senatore De Carolis è quindi precluso.

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

AGRIMI. Signor Presidente, sento il dovere di far presente che forse il risultato della votazione non è del tutto chiaro.

FOLLIERI. Allora la ripetiamo.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. A mio parere, con l'approvazione dell'emendamento del senatore Petrella non è stato soppresso tutto il secondo comma; quindi il mio emendamento non è precluso, ma vive.

FOLLIERI. L'emendamento del collega De Carolis si inseriva nella *ratio* dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 19 che comincia con le parole: « e riservando... »; siccome questa parte è stata del tutto soppressa, l'emendamento proposto dal relatore non ha più motivo di essere. Quindi è precluso.

PRESIDENTE. Rileggiamo l'articolo 19 nel nuovo testo:

Art. 19.

(*Conferimento degli uffici direttivi superiori*)

« Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnando i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo ».

ARENÀ. Ma con le disposizioni del primo comma non è sempre il Consiglio superiore che procede?

FOLLIERI. Ormai abbiamo già votato.

2^a COMMISSIONE37° RESOCONTO STEN. (21² marzo 1973)

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Ma c'è la prescrizione dell'ordine di collocamento in ruolo; a meno che non vogliamo modificare il sistema di nomina all'ufficio direttivo, sistema che potrebbe anche essere opportuno modificare nel senso di dare autonomia e discrezionalità al Consiglio superiore della magistratura sia per quanto riguarda la dichiarazione di idoneità, sia per quanto riguarda il conferimento dell'ufficio!

Se vogliamo mantenere questo criterio per il conferimento dell'ufficio direttivo, cioè l'ordine di collocamento in ruolo, bisogna mantenere anche il secondo comma così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento soppressivo Petrella.

SABADINI. Ma abbiamo già votato!

PRESIDENTE. L'articolo è già stato votato, tuttavia si potrebbe forse supplire in sede di coordinamento.

Dopo l'articolo 19, il senatore De Carolis propone di inserire un articolo 19-bis del seguente tenore:

Art. 19-bis.

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Il testo di questo articolo riproduce, in sostanza, l'emendamento proposto dal senatore Viviani all'articolo 14, cioè riguarda la decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si tratta di una norma transitoria.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento De Carolis.

MARIANI. Ritiro il mio emendamento perchè identico a quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento De Carolis di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Art. 20.

(Norme transitorie
per la nomina a magistrato di Cassazione)

L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianità prevista nell'articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio.

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole per non più di due volte sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.

F I L E T T I. Nel penultimo comma di questo articolo si prevedono due ipotesi: una prima ipotesi relativa ai « magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria » e una seconda ipotesi relativa a quei « magistrati che hanno riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole per non più di due volte ». Mi sembra che vi sia una parità di trattamento veramente poco apprezzabile, perchè non sembra giusto si debbano trattare nello stesso modo quei magistrati che non abbiano partecipato allo scrutinio per ragioni varie e quei magistrati che abbiano riportato un giudizio sfavorevole per non più di due volte. Io ritengo che anche quei magistrati che hanno già riportato giudizio sfavorevole debbano avere la possibilità di essere sottoposti a nuovo scrutinio, perchè con questa legge noi modifichiamo gli elementi di valutazione che con la legge in vigore autorizzano la promozione a magistrato di Cassazione.

È opportuno, a mio avviso, che il magistrato che ha riportato giudizio sfavorevole sia sottoposto a nuovo giudizio in base agli elementi di valutazione che abbiamo previsto con il presente disegno di legge, ma non è il caso che il trattamento sia conforme a quello praticato ai magistrati che non hanno partecipato ad alcuno scrutinio, pur avendone diritto. Propongo, pertanto, i seguenti

emendamenti: al penultimo comma dell'articolo 20 sopprimere le parole: « e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole per non più di due volte ».

Propongo inoltre di aggiungere allo stesso comma un secondo periodo del seguente tenore: « Sono sottoposti, a loro domanda, a tale valutazione anche i magistrati che in sede di scrutinio abbiano riportato giudizio negativo; ove la nuova valutazione sia sfavorevole, la nomina agli effetti giuridici ed economici decorre dalla data di cui al successivo comma ».

Si fa, in sostanza, una lieve differenza: mentre per il primo caso la nomina decorre dall'entrata in vigore della presente legge, nel secondo caso decorre dalla data della domanda. Evitiamo in questo modo la parità di trattamento in casi evidentemente disuguali.

F O L L I E R I. Sono favorevole alla soppressione delle parole: « per non più di due volte » perchè mi sembra troppo escludere questi magistrati anche da questi benefici.

V I V I A N I. Ho proposto la soppressione delle parole « e per non più di due volte », perchè a mio avviso, come già diceva l'onorevole Filetti — ma mi sembra che poi sia caduto in contraddizione con se stesso —, avendo declassato questi esami, avendo detto che non valgono nulla, che coloro che hanno riportato giudizio sfavorevole sono buoni giudici perchè non hanno sottratto il tempo al lavoro, non possiamo poi svalutare questo indirizzo.

Sono d'accordo con il senatore Filetti quando dice che non bisogna tener conto dello scrutinio sfavorevole, però non sono d'accordo quando poi fa una distinzione tra quelli che non hanno concorso e quelli che hanno avuto scrutinio sfavorevole. Quindi, direi che la norma dovrebbe essere così formulata: « I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pur avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole sono sottoposti, a domanda, alla valutazione . . . ».

Propongo, insomma, la soppressione delle parole : per non più di due volte », per rendere la situazione uguale per tutti, senza quella discriminazione fatta dall'onorevole Filetti, e che contraddice alla sua premessa.

P R E S I D E N T E . Il senatore Martinazzoli ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere i seguenti commi:

« Il termine di cui all'articolo 4 è ridotto ad anni cinque per i magistrati di Corte d'appello nominati in seguito al concorso già previsto dall'articolo 6 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 1966, n. 570.

I magistrati di cui al precedente comma hanno diritto a preferenza in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione ».

Il senatore Arena ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Il termine di cui all'articolo 4 è ridotto ad anni cinque per i magistrati di Corte d'appello nominati in seguito al concorso già previsto dall'articolo 6 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 10 della legge 25 luglio 1966, n. 570 ».

A R E N A . Mi permetto di illustrare, anche a nome del senatore Martinazzoli, questi due emendamenti che sono identici nella prima parte. L'emendamento del senatore Martinazzoli prende in considerazione la posizione di quei magistrati di Corte d'appello (credo che siano 25 o 30) che sono stati nominati a seguito del concorso soppresso e già previsto dall'articolo 6 della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Si propone, sostanzialmente, la riduzione ad anni cinque del termine previsto dall'articolo 4 per la nomina a magistrati di Cassazione.

Nella sistematica del presente disegno di legge e nella disciplina vigente non può non tenersi conto della preparazione e capacità tecnico-professionale manifestate dai magistrati di Corte d'appello: doti che hanno quella precisa rilevanza sottolineata dall'articolo 1 del disegno di legge stesso. Sotto que-

sto aspetto, riteniamo che sia rispondente ad un criterio di funzionalità e potenziamento della Cassazione l'utilizzazione anticipata dei magistrati di cui trattasi, già selezionati attraverso il concorso soppresso.

Per queste considerazioni, sottoponiamo gli emendamenti all'approvazione della Commissione.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Il relatore è naturalmente contrario all'emendamento proposto dal senatore Filetti e favorevole al proprio emendamento tendente a sopprimere, al sesto comma, le parole: « che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pur avendo l'anzianità necessaria, e coloro ».

F I L E T T I . E quelli che hanno concorso li lasciamo fuori?

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Quelli che hanno concorso possono partecipare. L'intenzione è proprio quella di non mettere sullo stesso piano coloro che non hanno voluto partecipare e coloro che sono stati giudicati sfavorevolmente.

F I L E T T I . È importante la data di decorrenza della nomina. Se non vi si fa riferimento, da quale data decorre la nomina a magistrati di Cassazione?

F O L L I E R I . Dalla data di entrata in vigore della presente legge.

F I L E T T I . Il senatore De Carolis non vuole che vi si faccia riferimento; allora, qual è la data di decorrenza? Da quando i magistrati hanno raggiunto l'anzianità necessaria, oppure da oggi?

V I V I A N I . Il senatore Filetti ha ragione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In linea di massima il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, tranne forse a quello, un po'

2ª COMMISSIONE

37º RESOCONTO STEN. (21º marzo 1973)

generalizzato, che intende evitare il riferimento al giudizio più volte sfavorevole.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del senatore Martinazzoli.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento De Carolis, che è quello a cui gli altri, più o meno, si sono agganciati, non può essere accettato dal Governo perchè la soppressione che esso propone, a parte il fatto che la mancata partecipazione può essere avvenuta anche volontariamente, darebbe come conseguenza che, in difetto di una particolare regolamentazione, detti magistrati, a seguito di una valutazione favorevole, conseguirebbero la nomina agli effetti giuridici dal compimento dei sette anni di anzianità nella qualifica di magistrato di appello e cioè scavalcherebbero nel ruolo parecchi magistrati che hanno regolarmente partecipato agli scrutini. Capisco di più l'emendamento presentato dal senatore Viviani, il quale in un certo senso dice che coloro che hanno avuto un giudizio sfavorevole e si ripresentano sono lodevoli. Mi dispiace per il collega De Carolis, ma debbo dichiararmi contrario al suo emendamento.

Sono anche contrario all'emendamento presentato dal senatore Filetti che oltretutto, mi sembra anche improponibile.

A proposito dell'emendamento presentato dal senatore Martinazzoli, devo dire che la seconda parte non mi pare costituzionalmente corretta perchè pone un vincolo preciso alle funzioni del Consiglio superiore della magistratura.

La prima parte, invece, non mi troverebbe del tutto contrario, ma avrebbe dovuto essere prospettata in sede d'esame dell'articolo 4 che abbiamo già approvato. Potrei anche rimettermi alla Commissione se decidesse di superare l'ostacolo regolamentare, ma non mi sembra che vi sia un parere concorde in questo senso anche perchè, come da più parti è stato osservato, l'emendamento ripropone un'ulteriore facilitazione ai vincitori dei concorsi per esami. Io non

vedrei niente di male in ciò, ma mi rimetto comunque alla volontà della Commissione.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiedere un chiarimento: non mi sembra che il mio emendamento comporterebbe le conseguenze da lei temute, onorevole Sottosegretario, perchè a ciò osterebbe l'articolo 15 che prevede che coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non possono in nessun caso essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma sono due le categorie di magistrati che conseguono la nomina per effetto del presente disegno di legge: la categoria di coloro che conseguono la valutazione al termine dei sette anni e la categoria di coloro che, invece, dopo otto, nove o più anni ancora non l'hanno conseguita. È nei confronti di questa categoria che si creerebbe una disparità di trattamento, in quanto si troverebbe nelle stesse condizioni di coloro che hanno appena terminato i sette anni.

COPPOLA. Ma allora, come ci si regola nei confronti di coloro che non hanno potuto partecipare agli scrutini per malattia?

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il caso di malattia è previsto e, comunque, non avranno potuto partecipare per un solo anno.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Ritiro il mio emendamento.

FILETTI. Anche io ritiro il mio.

PRESIDENTE. Il senatore Viviani ha presentato, al sesto comma dell'arti-

2^a COMMISSIONE37° RESOCONTO STEN. (21² marzo 1973)

colo 20, un emendamento soppressivo delle parole: « per non più di due volte ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dichiaro preclusi gli emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Arena e Martinazzoli.

Metto ai voti l'articolo 20 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 20 il senatore De Carolis propone di inserire un articolo 20-bis del seguente tenore:

(Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori)

I magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 17 conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20-bis.

(È approvato).

Art. 21.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 22.

(Entrata in vigore)

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

COPPOLA. I colleghi sanno quale sia stato l'iter del provvedimento e le aspettative che esso ha suscitato fin dalla passata legislatura. Ora, poichè non sappiamo quale sarà ancora il suo cammino presso l'altro ramo del Parlamento, ed essendo l'onere finanziario coperto per l'intero anno 1973, volevo chiedere che si retrodatasse la sua entrata in vigore al 1° gennaio 1973.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è mai accaduto che si retrodatasse un articolo per anticipare l'entrata in vigore di una legge. Io apprezzo ed ammiro il suo zelo, che le procurerà molti elogi da parte della categoria interessata; però le faccio presente che con un emendamento del genere la sostanza non muterebbe.

COPPOLA. Mi preoccupavo di chi deve andare in pensione.

PETRONI. Ma che senso avrebbe anticipare l'entrata in vigore della legge? Gli effetti li abbiamo già stabiliti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato).

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Vorrei avanzare due proposte di coordinamento, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

All'articolo 5 il secondo comma è stato approvato nella seguente formulazione: « Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attività perchè addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ». Ora riterrei opportuno, per motivi di coordinamento e per stabilire una data certa, sostituire le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge » con le altre: « dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta di coordinamento.

(È approvata).

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. L'articolo 11 è stato approvato nella seguente formulazione:

« Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto annualmente fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e in ogni caso per

non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale concorso è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno ».

Propongo che il secondo comma sia soppresso e che la parola « annualmente », nel primo comma, venga sostituita dalle altre: « nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta di coordinamento.

(È approvata).

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà predisporre la relazione scritta da presentare, col testo degli articoli approvati, all'Assemblea. Propongo che tale incarico sia conferito al senatore De Carolis, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, la Commissione dà mandato in tal senso al senatore De Carolis. Resta inoltre inteso che sarà proposto l'assorbimento dei disegni di legge n. 214 e n. 287.

La seduta termina alle ore 19,40.